



*Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori*

2016/2276(INI)

28.2.2017

PROGETTO DI RELAZIONE

sulle piattaforme online e il mercato unico digitale
(2016/2276(INI))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatori: Henna Virkkunen, Philippe Juvin

(Procedura con le commissioni congiunte – articolo 55 del regolamento)

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle piattaforme online e il mercato unico digitale (2016/2276(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti la comunicazione della Commissione del 25 maggio 2016 dal titolo "Le piattaforme online e il mercato unico digitale – Opportunità e sfide per l'Europa" (COM(2016)0288) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0172),
- visti la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2016 su "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" (COM(2016)0356) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0184),
- visti la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 sul "Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020 – Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione" (COM(2016)0179) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2016)0108) e SWD(2016)0109),
- visti la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo "Digitalizzazione dell'industria europea –Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale" (COM(2016)0180) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0110),
- visti la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 dal titolo "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM(2015)0192) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2015)0100),
- visti la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 dal titolo "Iniziativa europea per il cloud computing – Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa" (COM(2016)0178) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0106),
- vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sull'iniziativa europea per il cloud computing¹,
- vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul tema "Verso un atto sul mercato unico digitale"²,
- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (COM(2016)0590),
- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016)0593),

¹ Testi approvati, P8_TA(2017)0052.

² Testi approvati, P8_TA(2016)0009.

- vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)¹,
- visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)²,
- vista la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione)³,
- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (direttiva AVMS) (COM(2016)0287),
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (COM(2016)0283),
- vista la proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)0634),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 maggio 2016 dal titolo "Orientamenti per l'attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali" (SWD(2016)0163),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 15 settembre 2016 dal titolo "Preliminary Report on the E-commerce Sector Inquiry" ("Relazione preliminare sull'indagine settoriale sul commercio elettronico") (SWD(2016)0312),
- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
- viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 55 del regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione giuridica (A8-0000/2017),

A. considerando che la digitalizzazione e le nuove tecnologie hanno cambiato le forme di

¹ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

² GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

³ GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.

comunicazione e il comportamento dei consumatori e delle imprese;

- B. considerando che l'evoluzione dell'uso di Internet e dei dispositivi mobili ha creato nuove opportunità e nuovi modelli imprenditoriali;
- C. considerando che l'evoluzione dello sviluppo e dell'uso di piattaforme Internet per una vasta serie di attività, comprese le attività commerciali e la condivisione di beni e servizi, ha cambiato il modo in cui i consumatori e gli altri utenti interagiscono con i fornitori di contenuti;
- D. considerando che la direttiva sul commercio elettronico esonera gli intermediari dalla responsabilità per il contenuto soltanto se svolgono un ruolo neutro, puramente tecnico e passivo in relazione al contenuto ospitato;
- E. considerando che numerose piattaforme online non solo forniscono l'accesso a beni e servizi, ma svolgono anche un ruolo più attivo nei confronti dei consumatori e di altri attori;
- F. considerando che la Commissione sta portando avanti una serie di valutazioni delle norme in materia di tutela dei consumatori e delle pratiche interaziendali (B2B);

Introduzione generale

- 1. accoglie con favore la comunicazione dal titolo "Le piattaforme online e il mercato unico digitale – Opportunità e sfide per l'Europa";
- 2. si compiace delle diverse iniziative già proposte nel quadro della Strategia per il mercato unico digitale in Europa; ritiene che il raggiungimento di un mercato unico digitale sia essenziale per rafforzare la competitività dell'UE e la crescita dell'economia digitale in Europa;
- 3. riconosce che le piattaforme online apportano vantaggi all'economia digitale e alla società odierne, ampliando la scelta a disposizione dei consumatori e creando e formando nuovi mercati; sottolinea, tuttavia, che le piattaforme online presentano nuove sfide strategiche e normative;
- 4. ricorda che, sebbene molti atti legislativi dell'UE si applichino alle piattaforme online, spesso questi non sono applicati correttamente o non sono stati adattati all'ambiente online;

Definizione di piattaforme

- 5. rileva che attualmente non vi è consenso sulla definizione di "piattaforma online" a causa dei molteplici, diversi tipi di piattaforme, che possono portare a una frammentazione del mercato interno dell'UE;
- 6. si compiace delle attività in corso intraprese dalla Commissione in materia di piattaforme online, tra cui la consultazione delle parti interessate e lo svolgimento di una valutazione d'impatto;

7. ritiene che, sebbene le piattaforme online operino all'interno di una gamma altamente diversificata di attività, come il commercio elettronico, i media, i motori di ricerca, la distribuzione di contenuti culturali, l'economia collaborativa e i social network, esistano tuttavia alcune peculiarità comuni che possono essere utilizzate per identificare tali entità;
8. rileva che le piattaforme online spesso si contraddistinguono per determinate caratteristiche, ad esempio il fatto che operano all'interno di mercati multilaterali, che consentono a soggetti appartenenti a due o più gruppi di utenti distinti di entrare in contatto diretto mediante mezzi elettronici, che offrono servizi online basati sulla classificazione o sui riferimenti a contenuti, beni o servizi proposti o inseriti online da terze parti e che riuniscono diverse parti in vista della vendita di un bene, della fornitura di un servizio o dello scambio o la condivisione di contenuti, beni o servizi;

Facilitare la crescita sostenibile delle piattaforme online europee

9. osserva che le piattaforme online utilizzano Internet come mezzo di interazione e agiscono da facilitatori tra la domanda e l'offerta;
10. rileva che le piattaforme online sfruttano il numero spropositato e in costante crescita di dispositivi mobili;
11. sottolinea che l'uso sempre più diffuso di smartphone e tablet ha esteso ulteriormente l'accesso alle piattaforme online, rafforzando in tal modo il loro ruolo nell'economia e nella società, in particolare tra i giovani;
12. richiama l'attenzione sulla rapida evoluzione dei mercati su piattaforme online, i quali offrono un nuovo sbocco per prodotti e servizi; riconosce la natura globale dei mercati su piattaforme online; sottolinea che i mercati globali su piattaforme online offrono ai consumatori vaste possibilità di scelta e un'efficace concorrenza sui prezzi;
13. esorta la Commissione a continuare a promuovere la crescita delle piattaforme online europee e a rafforzare la loro capacità di competere a livello globale; deplora la scarsa presenza dell'UE nella capitalizzazione del mercato delle piattaforme online; sottolinea l'importanza di rimuovere gli ostacoli che impediscono la corretta operatività delle piattaforme online a livello transfrontaliero e che perturbano il funzionamento del mercato interno digitale europeo;
14. riconosce i vantaggi che le piattaforme online presentano per le PMI; osserva che le piattaforme online consentono alle PMI di accedere ai mercati globali senza investimenti eccessivi in infrastrutture digitali onerose;
15. sollecita la Commissione a dare priorità alle azioni che consentono alle start-up europee e alle nuove piattaforme online europee di emergere e di progredire; sottolinea che facilitare gli investimenti nelle start-up è fondamentale per lo sviluppo delle piattaforme online in Europa;
16. rileva che alcune piattaforme online contribuiscono a realizzare l'economia collaborativa; accoglie la comunicazione della Commissione sull'economia

collaborativa, che sostiene lo sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali; sottolinea che questi nuovi modelli imprenditoriali offrono nuovi servizi e una maggiore scelta per i consumatori, oltre a fornire flessibilità per i dipendenti;

Chiarire la responsabilità degli intermediari

17. osserva che la responsabilità dell'intermediario è una delle principali preoccupazioni nel dibattito in corso sulle piattaforme online;
18. ritiene che siano necessarie condizioni di parità chiare e ben definite per consentire alle piattaforme online di adempiere alle proprie responsabilità e alle norme in materia di responsabilità;
19. rileva che alcune parti interessate sono insoddisfatte delle norme vigenti in materia di responsabilità e accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di pubblicare orientamenti sulla responsabilità degli intermediari; invita la Commissione a richiamare l'attenzione sulle differenze tra l'ambiente online e quello offline e a creare condizioni di parità per i servizi confrontabili online e offline;
20. valuta positivamente l'aggiornamento della direttiva AVMS e l'intenzione della Commissione di proporre misure per le piattaforme di condivisione di video per quanto riguarda la loro responsabilità in termini di protezione dei minori e prevenzione dell'incitamento all'odio; si rammarica, tuttavia, dell'assenza di riferimenti ai contenuti concernenti l'incitamento al terrorismo;
21. ritiene che le norme sulla responsabilità per le piattaforme online dovrebbero consentire di affrontare in modo efficiente i problemi relativi ai contenuti illegali e nocivi, ad esempio rispettando il dovere di diligenza, mantenendo nel contempo un approccio equilibrato e favorevole alle imprese;
22. sottolinea che è necessario che le piattaforme online impediscano la diffusione di contenuti illegali e inappropriati e di pratiche sleali attraverso misure di regolamentazione, di autoregolamentazione efficace o ibride; evidenzia che è importante che le piattaforme online svolgano un ruolo proattivo nell'affrontare la questione dei contenuti illegali e inappropriati e nell'adottare provvedimenti immediati per rimuovere detti contenuti qualora siano sfuggiti al monitoraggio preventivo;
23. sostiene che le piattaforme online dovrebbero sviluppare misure volontarie più efficaci e strumenti tecnici per l'identificazione e l'eliminazione di contenuti dannosi;

Creare condizioni di parità

24. sollecita la Commissione a garantire condizioni di parità per le piattaforme online; evidenzia come la certezza normativa sia essenziale al fine di creare una fiorente economia digitale; rileva che le pressioni competitive variano tra i diversi settori e che quindi soluzioni indifferenziate valide per tutti sono raramente appropriate;
25. richiama l'attenzione sul fatto che le dimensioni delle piattaforme online variano da

- giganti globali a microimprese; sottolinea l'importanza di una concorrenza leale ed efficace tra le piattaforme online per evitare la nascita di monopoli in grado di creare distorsioni di mercato; evidenzia che facilitare il passaggio tra piattaforme online o servizi online è una misura fondamentale al fine di prevenire i fallimenti del mercato;
26. sottolinea che eventuali riforme del quadro normativo esistente dovrebbero concentrarsi sull'armonizzazione delle norme e ridurre la frammentazione normativa; pone l'accento sulla necessità di evitare un eccesso di regolamentazione; sottolinea l'importanza della neutralità della tecnologia e del fatto che si applichino le stesse norme online e offline;
 27. evidenzia che gli investimenti nelle infrastrutture sono cruciali; sottolinea che reti ad alta velocità affidabili sono il presupposto per l'offerta e l'utilizzo di servizi di piattaforme online; evidenzia che occorre garantire la neutralità delle reti e un accesso equo e non discriminatorio alle piattaforme online;

Informare e responsabilizzare cittadini e consumatori

28. sottolinea che l'Internet del futuro non può avere successo senza la fiducia degli utenti nelle piattaforme online, una maggiore trasparenza, un migliore controllo dei sistemi di ranking e della pubblicità e il rispetto da parte delle piattaforme online di tutta la legislazione applicabile;
29. mette in risalto l'importanza della trasparenza in relazione alla raccolta dei dati e ritiene che le piattaforme online debbano rispondere alle preoccupazioni degli utenti, informandoli in modo più efficace riguardo a quali dati personali vengono raccolti e al modo in cui questi sono condivisi e utilizzati;
30. evidenzia che la natura transfrontaliera di piattaforme online rappresenta un enorme vantaggio nello sviluppo del mercato unico digitale, ma richiede altresì una migliore cooperazione tra le autorità pubbliche nazionali; chiede alla Commissione di fare un uso migliore dei servizi di tutela dei consumatori già esistenti, che potrebbero fornire un'identica ed efficiente protezione dei consumatori in relazione alle attività delle piattaforme online;
31. incoraggia le piattaforme online a prevedere modi chiari, esaustivi e facilmente accessibili di presentare i propri termini e le proprie condizioni in modo da migliorare la protezione dei consumatori e rafforzarne la fiducia;
32. chiede una valutazione degli attuali meccanismi legislativi e di autoregolamentazione per determinare se questi forniscono o meno una protezione adeguata ai consumatori, tenuto conto del crescente numero di denunce e indagini aperte dalla Commissione su diverse piattaforme;
33. invita la Commissione a valutare i sistemi di revisione delle piattaforme e a porre fine a pratiche quali le recensioni false e l'eliminazione delle recensioni negative, in modo da rendere le piattaforme conformi agli obblighi in essere;
34. invita la Commissione a valutare la necessità di criteri, e i relativi principi, che potrebbero stabilire le condizioni alle quali le piattaforme online possono essere

sottoposte a ulteriori controlli ed essere assistite al fine di rispettare gli obblighi e gli orientamenti esistenti in modo tempestivo, in particolare in materia di protezione dei consumatori;

35. invita la Commissione a valutare la vigente direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale¹ ai fini di un contributo più efficace alla lotta contro la contraffazione mediante l'adozione di misure proattive, proporzionate ed adeguate;

Aumentare la fiducia online e promuovere l'innovazione

36. sottolinea che, al fine di aumentare la fiducia, è fondamentale garantire in modo efficace il rispetto della protezione dei dati e dei diritti dei consumatori nei mercati online; evidenzia altresì che la protezione dei consumatori e dei dati consiste in una serie di misure in materia di privacy online, di sicurezza su Internet e di cibersicurezza; pone l'accento sull'importanza della trasparenza in relazione alla raccolta dei dati e alla sicurezza dei pagamenti;
37. osserva che i pagamenti online offrono un livello di trasparenza che aiuta a proteggere i diritti dei consumatori e degli imprenditori, e potrebbero essere applicati, ad esempio, alla raccolta dei dati a fini fiscali; rileva che la trasparenza facilita il confronto dei prezzi e dei costi di transazione aumentando la tracciabilità delle operazioni economiche;
38. evidenzia come un ambiente equo e favorevole all'innovazione nonché investimenti nella ricerca e sviluppo siano vitali ai fini di nuove idee e dell'innovazione; sottolinea l'importanza dei dati aperti per lo sviluppo di nuove piattaforme online;

Rispetto delle relazioni B2B e del diritto dell'UE in materia di concorrenza

39. sottolinea che, in relazione a questo specifico modello imprenditoriale, la logica tradizionale applicata al diritto dell'UE in materia di concorrenza potrebbe non essere più adatta allo scopo;
40. esprime preoccupazione per le pratiche B2B problematiche operate dalle piattaforme online, quali la mancanza di trasparenza (ad esempio nei risultati di ricerca) e possibili abusi del duplice ruolo di intermediari e concorrenti svolto dalle piattaforme;
41. evidenzia che il diritto dell'UE in materia di concorrenza e le autorità devono garantire condizioni di parità, se del caso, anche per quanto riguarda la protezione dei consumatori e le questioni fiscali;
42. accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione per combattere l'elusione fiscale e la concorrenza dannosa, e invita gli Stati membri e la Commissione a proporre ulteriori riforme per prevenire le pratiche di elusione fiscale nell'UE;
43. sottolinea le differenze nel panorama giuridico dei 28 Stati membri e le specificità del

¹ G U L 195 del 2.6.2004, pag. 16.

settore digitale, che non prevede necessariamente la presenza fisica di una società nel paese di un determinato mercato; invita gli Stati membri ad adeguare il sistema d'imposta sul valore aggiunto in base al principio del paese di destinazione¹;

Il ruolo dell'Unione europea nel mondo

44. deplora il fatto che l'UE sia poco presente sul mercato mondiale, segnatamente a causa dell'attuale frammentazione del mercato digitale, dell'incertezza del diritto e della mancanza di finanziamenti e di capacità per commercializzare le innovazioni tecnologiche, impedendo alle imprese europee di diventare leader mondiali in questa nuova economia;
45. chiede alle istituzioni europee di garantire condizioni di parità tra gli operatori europei e non europei, ad esempio per quanto concerne l'aspetto fiscale e simili questioni;
 - o
 - o
 - o
46. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al Consiglio europeo nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sul tema "Verso un sistema IVA definitivo e lotta contro le frodi ai danni dell'IVA", P8_TA(2016)0453.